

## IL MISE ORDINA DI “RICONDURRE A CONFORMITÀ” ALCUNI RIPETITORI TV DOMESTICI, MA LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA GLI DÀ TORTO E IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA IL PROVVEDIMENTO.

Con sentenza pubblicata il 25 febbraio, a seguito di un'azione giudiziaria patrocinata da ANDEC e condotta dal sottoscritto avvocato, il Consiglio di Stato accoglie l'appello della società interessata e “annulla il provvedimento del 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di intimazione a ricondurre a conformità alcuni apparati audio video sender. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”.

La sentenza è significativa per due ragioni. La prima: anche i Ministeri possono sbagliare (e sbagliano); la seconda: più in generale le leggi vanno interpretate secondo quanto all'uopo previsto e non, per inerzia, soltanto applicate letteralmente da chi ha il compito di farle rispettare.



### MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

### Background normativo

Ai sensi della vigente Direttiva RED (D. 2014/53/UE, attuata in Italia con D. Lgs 22.06.2016 n. 128), il produttore può accertare e attestare la conformità degli apparecchi anche senza coinvolgere necessariamente un Organismo Notificato (ON) e apponendo, quindi, la marcatura CE sotto la sua esclusiva responsabilità.

Secondo la precedente Direttiva RTT&E (D. 1999/5/CE, attuata in Italia con D.Lgs 9.05.2001 n. 269) - fatto salvo il caso degli apparecchi che non impegnano lo spettro radioelettrico, quali i telefoni “fissi”, ora peraltro esclusi dalla direttiva RED - il produttore era invece quasi sempre tenuto ad accertare e ad attestare la conformità degli apparecchi tramite procedure che prevedevano il coinvolgimento di un Organismo Notificato, sopportando pertanto i relativi costi e riportando di conseguenza il numero che identificava l'ON accanto alla marcatura CE.

C'era, tuttavia, un caso in cui tale intervento era escluso. L'allegato III alla Direttiva, infatti, prevedeva la possibilità di sottoporre l'apparecchio a test di laboratorio che, se preliminarmente identificati da norme “EN”, ossia da norme armonizzate europee, non richiedevano l'intervento di un ON. In questi casi, conseguentemente, non c'era alcun numero da riportare accanto alla marcatura CE.

### Il caso concreto

Sotto la vigenza della Direttiva RTT&E, è accaduto che

gli ispettori del MISE abbiano rinvenuto prodotti commercializzati da un associato ad ANDEC (Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile, aderente a Confcommercio) il quale, essendosi avvalso della possibilità di attestare la conformità del prodotto ai sensi dell'allegato III, senza l'intervento di un Organismo Notificato, non aveva riportato alcun numero identificativo accanto alla marcatura CE (per la verità, un ON era stato volontariamente coinvolto dal produttore, ma il suo numero identificativo figurava sulla sola documentazione che accompagnava il prodotto e non sull'apparecchio né sul suo imballo).

L'ispettorato aveva ritenuto che tale indicazione fosse invece dovuta e aveva quindi disposto il sequestro amministrativo dei prodotti ritenuti irregolari.

Ne era seguito quindi un provvedimento del MISE che chiedeva la “riduzione in conformità” dei prodotti su

tutto il territorio nazionale e, successivamente, una sanzione pecuniaria.

### Impugnazione del provvedimento e sentenza della Corte di Giustizia Europea

Il provvedimento del MISE veniva impugnato avanti al TAR Lazio che dava ragione al MISE (su tale sentenza, si veda l' articolo pubblicato sul numero n. 32 del 2012 di questa rivista, scaricabile dal mio sito professionale, al seguente indirizzo: [http://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2017/03/IL-TAR-del-Lazio-riscrive-la-direttiva-RTTE-\\_3.pdf](http://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2017/03/IL-TAR-del-Lazio-riscrive-la-direttiva-RTTE-_3.pdf)). La sentenza del TAR Lazio veniva quindi appellata al Consiglio di Stato (CdS), col supporto e patrocinio di ANDEC e tramite il sottoscritto avvocato.

Nell'appello si chiedeva che la questione fosse preliminarmente rimessa alla Corte di Giustizia Europea, trattandosi di interpretare la Direttiva RTTE 1999/5/CE, ossia di confermare o meno se alla stregua della medesima l'intervento di un ON fosse sempre e comunque indispensabile. Il CdS, ritenendo fondata e rilevante la questione sollevata dall'appellante, la rimetteva alla Corte di Giustizia Europea, che con sentenza in data 11.07.2018 (C.192/17) accoglieva pienamente la tesi del socio di ANDEC e statuiva quanto segue:

(1) il produttore che si avvalga della procedura ex allegato III della direttiva “non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo; pertanto, in tal caso (2) “non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato, per confermare l'elenco delle prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate”.



### La sentenza del CdS

Con sentenza pubblicata in data 25.02.2019, il Consiglio di Stato si pronuncia come segue:

“8.1 Applicando al caso concreto le regole individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata, l'illegittimità del provvedimento impugnato risulta anzitutto sotto un primo profilo, nel senso che la ricorrente appellante, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'amministrazione, non era vincolata ad apporre sul proprio il numero identificativo di un organismo notificato per il solo fatto di essersi, di propria iniziativa, a esso rivolta per farlo certificare, e avere riportato il numero di identificazione dell'organismo interpellato nel libretto di istruzioni”.

“18.2 L'illegittimità del provvedimento, peraltro, va ritenuta anche sotto un altro profilo, nel senso che per ritenere necessaria l'apposizione del numero si sarebbe prima dovuta verificare l'impossibilità in astratto di applicare al prodotto la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, della Direttiva basandosi su norme armonizzate, ovvero verificare che tale procedura, pur in astratto applicabile, non era stata in concreto seguita e dar conto in motivazione dell'esito sfavorevole di tali verifiche, il che nella specie non risulta”.

“19. Il ricorso di I grado, in riforma della sentenza impugnata, va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in quella sede”.

### Attualità della questione

Come si è detto, la questione riveste tuttora interesse per gli operatori del settore per almeno tre motivi: (1) innanzitutto in quanto la Direttiva RED non ha evidentemente effetto retroattivo, con la conseguenza che gli apparecchi soggetti alla precedente normativa RTT&E, immessi nel mercato UE fino al 12.06.2017 e successivamente commercializzati fino a esaurimento delle scorte, possono essere conformi alla precedente normativa RTTE anziché alla “nuova” normativa RED;

(2) perché sussiste un vastissimo “parco” di apparecchi immessi sul mercato e commercializzati prima dell'entrata in vigore della Direttiva RED, tuttora soggetti alla direttiva RTTE e che, in mancanza della decisione in esame del CdS, sarebbero stati a rischio di contestazioni, sequestro e possibili sanzioni amministrative da parte del MISE e dei suoi ispettorati;

(3) perché, infine, le aziende che sono state a suo tempo sanzionate dal MISE sulla base dell'errata interpretazione della normativa di riferimento possono ora agire nei confronti del MISE per la restituzione della sanzione a suo tempo pagata (e forse anche per il risarcimento dei danni corrispondenti ai costi a suo tempo sopportati per rendere i prodotti “conformi” a quanto erroneamente richiesto dal MISE, malgrado il CdS aggiunga che la questione era “complessa e non chiara”).